



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA URBANA

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 19 del 09/04/2019

INDICE

TITOLO I – INTRODUZIONE

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	4
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 – Ambito di applicazione e disciplina procedurale.....	5
Art. 4 – Vigilanza.....	5

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 5 – Comportamenti a tutela dell’ambiente urbano.....	7
Art. 6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste, articoli pirotecnici, emissioni di fumo, di esalazioni e di polvere.....	8
Art. 7 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.....	9
Art. 8 – Trasporto di oggetti pericolosi.....	9
Art. 9 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati.....	10
Art. 10 – Tetti, cornicioni, canali, tubi delle acque pluviali e di scolo.....	10
Art. 11 – Cautele per oggetti sospesi e trasporto di cose.....	10
Art. 12 – Frequentazione di spazi pericolosi per l’incolumità individuale.....	11
Art. 13 – Disposizioni riguardanti gli animali.....	11

Capo II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 14 – Attività proibite e uso del suolo pubblico.....	12
Art. 15 – Mendicizia ed accattonaggio.....	13
Art. 16 – Esecuzione di giochi in luogo pubblico.....	14
Art. 17 – Manutenzione terreni.....	14
Art. 18 – Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti.....	14
Art. 19 – Decoro dei fabbricati e scritte sui muri “writing” e “spray art”.....	15
Art. 20 – Comportamenti ed attività vietati nei giardini, parchi, fontane, aree verdi.....	15
Art. 21 – Corsi d’acqua.....	16

Capo III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Art. 22 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone.....	16
Art. 23 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo.....	17

Capo IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 24 – Decoro nell’esercizio dell’attività lavorativa.....	18
Art. 25 – Obbligo di vendita delle merci esposte e dell’uso dei bagni.....	18
Art. 26 – Patrimonio pubblico ed arredo urbano - Divieto d’uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune.....	19
Art. 27 – Mestieri girovaghi/Artisti di strada.....	19
Art. 28 – Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti.....	20
Art. 29 – Volantinaggio e distribuzione di oggetti.....	20

Capo V - RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI, EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Art. 30 – Risoluzione e ricomposizione dei conflitti.....	21
---	----

TITOLO III – SANZIONI – ORDINE DI ALLONTANAMENTO – PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Capo I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI

Art. 31 – Sistema sanzionatorio.....	22
Art. 32 – Individuazione delle aree di cui all'articolo 9, commi 1-2-3-4, del decreto sulla sicurezza n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con legge di conversione n. 48 del 18 aprile 2017 (DASPO URBANO) e modificato con D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 1 dicembre 2018, n. 132.....	23

Capo II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 33 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.....	27
Art. 34 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.....	27
Art. 35 – Abrogazioni.....	27

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

TITOLO I – INTRODUZIONE

CAPO I

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico, le azioni e le misure adottate dall'Amministrazione comunale volte ad assicurare una serena e civile convivenza ed a regolare il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, la qualità della vita dei cittadini, uniformandosi ai principi contenuti nello Statuto comunale.
2. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come complesso di attività finalizzate alla coesione ed all'integrazione sociale, alla convivenza civile ed alla bonaria risoluzione dei dissidi fra privati.
3. Sulla base dei principi dettati dal presente regolamento, gli agenti e gli ufficiali appartenenti alla Polizia Locale opereranno, prioritariamente, per prevenire la commissione degli illeciti e per la bonaria risoluzione dei dissidi fra i privati, con l'eventuale ausilio dei Servizi comunali operanti nell'ambito dell'assistenza e socialità.
4. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'articolo 159, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
5. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità, igiene, pubblico decoro;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si definisce:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b) igiene e pubblico decoro: l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
 - c) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
 - d) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli sia nel normale svolgimento delle occupazioni sia nel riposo;

- e) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. È mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video di ogni genere;
- f) ricomposizione dei conflitti, educazione alla legalità: per ricomposizione dei conflitti si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età, prevedendo incontri anche presso le scuole e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;
- g) centro abitato: per centro abitato si intende il centro abitato così come definito dalle delibere di Giunta comunale n. 58 del 26 aprile 2010 (di definizione del centro abitato di Treia - Passo di Treia e Chiesanuova) e n. 82 del 20 aprile 2019 (definizione del centro abitato di Santa Maria in Selva) in attuazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;
- h) regolamento: quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Ambito di applicazione e disciplina procedurale

1. Salvo diversa specifica indicazione, il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale e in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o pubblica utilità, compresi i portici, i loggiati, i fiumi, i canali e i fossi fiancheggianti le strade pubbliche o vicinali ad uso pubblico.
2. È, altresì, applicabile per quelle violazioni previste dal presente regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti o di interessi prevalenti della collettività.
3. I principi generali sulle violazioni amministrative sancite dal presente regolamento, nonché le modalità di accertamento delle stesse e le procedure afferenti l'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche nonché dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modifiche, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, successivamente integrato con D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Articolo 4 – Vigilanza

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via prioritaria, al Corpo Polizia Locale di Treia. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata, inoltre, alle Forze di Polizia dello Stato ed agli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'autorità comunale.
3. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate, altresì, da quanti abbiano la qualifica di agenti e/o ufficiali di Polizia Giudiziaria.

4. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli addetti al controllo possono accedere agli atri, alle scale, agli stabili, alle botteghe, ai negozi, agli spacci, ai laboratori, alle officine, agli stabilimenti e locali annessi, ai locali pubblici in genere o dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale. Potranno procedere ad ispezioni di cose e di luoghi, diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime (art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.).

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I

SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Articolo 5 - Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano

1. Il Comune di Treia riconosce e tutela la libera fruizione degli spazi pubblici o di uso pubblico.
2. A tal fine sono vietati, in particolare, i seguenti comportamenti:
 - a) immergersi nelle fontane pubbliche, nelle vasche e in genere in qualunque superficie acquea pubblica;
 - b) compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico, operazione di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto;
 - c) adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio o veicoli in sosta sulle medesime aree;
 - d) effettuare campeggio libero in qualunque forma, mediante tende, camper, roulotte ed in qualunque area pubblica non specificamente adibita ed attrezzata a tale scopo. È vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree attrezzate e la presenza di chi effettua il campeggio con tende, veicoli o carovane, per il numero delle persone o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà anche ordinare, nei casi che non rientrano nell'applicazione dell'ordine di allontanamento di cui al successivo articolo 32, che dette persone abbandonino le aree occupate assieme alle proprie cose. Trascorso il termine per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità;
 - e) esporre oggetti, abiti, coperte, materassi da cui possono derivare pericoli e/o inconvenienti ai passanti;
 - f) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - g) l'innaffiamento dei fiori delle cassette o dei vasi, qualora ciò provochi immissioni o gocciolamenti nell'altrui proprietà o su suolo pubblico;
 - h) gettare o deporre, su aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio ed al di fuori degli appositi contenitori, qualunque tipo di rifiuto od immondizia al di fuori delle modalità di conferimento e dei limiti temporali imposti con ordinanza sindacale n. 166 del 30 novembre 2009 "*Istituzione raccolta differenziata "porta a porta" nell'intero territorio comunale.*";
 - i) spandere o scaricare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, ogni materia solida o liquida;
 - j) soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - k) alimentare animali domestici o randagi senza curarsi che il cibo somministrato venga completamente consumato.
3. È inoltre vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato:
 - a) scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sui colonnati, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico;
 - b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi

- manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate da speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- c) appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto alle barriere di protezione dei monumenti e segnali stradali;
 - d) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico senza pulire;
 - e) gettare carte, mozziconi dei prodotti da fumo o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico, le acque e gli scarichi;
 - f) ammassare oggetti di qualsiasi tipo davanti ed ai lati degli edifici, salvo casi eccezionali a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - g) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche e recando fastidio;
 - h) praticare qualsiasi attività che arrechi pericolo all'incolumità delle persone o intralcio al pubblico passaggio o interruzione alle attività lavorative od imprenditoriali sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, sotto i portici o negli spazi destinati ai disabili o nei percorsi per non vedenti;
 - i) sedersi o sdraiarsi nelle strade, sui marciapiedi, sui gradini di monumenti ed edifici destinati al culto, alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici;
 - j) ostacolare o intralciare l'accesso ad edifici pubblici o privati;
 - k) circolare sotto i portici con biciclette, ciclomotori o motocicli;
 - l) arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica ed altri beni pubblici;
 - m) dormire o comunque sdraiarsi sulle panchine pubbliche;
 - n) girare a torso nudo all'interno del centro storico;
 - o) sputare e/o bestemmiare;
 - p) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree verdi adibite a parco giochi per minori ad eccezione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti ed in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati ed è inoltre vietato gettare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere;
 - q) in tutto il territorio comunale e lungo le principali strade che conducono al centro città, sulla pubblica via è vietato: contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali; concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via; assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio, occupando gli spazi pubblici, in particolare i marciapiedi, non consentendone la fruizione o l'accesso;
 - r) l'utilizzo dello spray urticante se non come strumento di autodifesa, nel rispetto della normativa di settore; comunque tale utilizzo è sempre vietato nei luoghi affollati ed in occasione di eventi e manifestazioni temporanee.

Articolo 6 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste, articoli pirotecnici, emissione di fumo, di esalazioni e di polvere

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.
2. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
3. È vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. È consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi e con modalità previste dalla normativa statale e regionale vigente; l'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche ad eccezione di quelle

appositamente attrezzate o autorizzate; ne è consentito l'uso su aree private purché non si crei pregiudizio per la pubblica incolumità e non si rechi molestia, disagio ad altre persone. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva è fatto obbligo di spegnerlo.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 674 c.p. (*Getto pericoloso di cose*) e quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumi, vapore, odore nauseabondi o molesti hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente o disagio.

5. È vietato accendere polveri, liquidi infiammabili in tutto il territorio comunale e falò nei centri abitati e nelle località regolarmente segnalate.

6. È tassativamente vietato far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque tipo di arma, salvo autorizzazione:

- in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati dove si svolgono manifestazioni di qualsiasi tipo;
- all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricovero per animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
- in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, ove transitano o siano presenti delle persone.

7. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori.

8. È vietata la vendita in forma itinerante, nel contesto di eventi o manifestazioni di pubblico spettacolo, di articoli pirotecnici, data la particolare pericolosità del prodotto posto in vendita.

9. L'assegnazione di posteggi nelle aree mercatali di articoli pirotecnici è subordinata all'istallazione presso il posteggio di almeno due estintori, fatte salve disposizioni di legge in materia.

Articolo 7 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno.

2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3. È proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e lungo le perimetrazioni dei fondi o sui davanzali delle finestre o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Articolo 8 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e siano trasportati orizzontalmente, debbono venire sorretti da almeno due persone.

4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

5. È vietata l'esposizione incontrollata di qualsiasi strumento tagliente.

Articolo 9 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza, in buono stato di manutenzione, pulizia e igiene, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2. Ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, durante o a seguito di nevicate, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, è fatto obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, ove esistente, antistante le rispettive proprietà, in modo da consentire il transito in sicurezza dei pedoni; in assenza di marciapiede deve essere ripulita l'area antistante il fabbricato per almeno un metro di profondità e per l'intero fronte della proprietà insistente sulla pubblica via.

2-bis. I proprietari, amministratori, conduttori di edifici a qualunque uso destinati devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti (oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi o altre sporgenze) su suolo pubblico onde evitare pregiudizi per distaccamento e/o scivolamento alla incolumità delle persone e danni alle cose. Ai proprietari di piante i cui rami si protendono direttamente su aree di pubblico passaggio è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata; la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.

3. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo all'interno di edifici pubblici e/o privati deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

4. È fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.

Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

5. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso alle autorità comunali.

6. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Articolo 10 - Tetti, cornicioni, canali, tubi delle acque pluviali e di scolo

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi, i canali, i tubi delle acque pluviali e di scolo e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale ed impedire il gocciolamento consistente di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

2. È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa che impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi.

Articolo 11 - Cautele per oggetti sospesi e trasporto di cose

1. È fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private ad uso pubblico, a garanzia della sicurezza della pubblica incolumità.
2. Nei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico è fatto, inoltre, divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri.
3. Il trasporto di materiale che possa provocare la dispersione di polveri dovrà essere eseguito con mezzi e cautele idonee ad impedirla.

Articolo 12 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. È fatto divieto di salire su inferriate, cancellate ed altri luoghi dai quali si possa essere causa di molestie e/o danno ai passanti e pregiudizio alla propria persona.
2. È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, ponti, o ogni altro luogo che, per circostanze ambientali ed oggettive costituiscano pericolo per la propria o altrui incolumità.
3. I pozzi, le cisterne e gli stagni devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Articolo 13 - Disposizioni riguardanti gli animali

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché le norme comunali per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, chiunque, a qualunque titolo e per qualsiasi periodo di tempo, detiene animali da affezione deve averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, garantendo all'animale costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, ovvero accudirli e alimentarli secondo la specie, le classi d'età, il sesso, lo stato fisiologico e la razza alle quali essi appartengono. Sono considerati animali da affezione e domestici tutti gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini riproduttivi o alimentari.
2. È fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali:
 - a) rifornirli di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurarne le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico e di farli visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario;
 - c) consentire loro un'adeguata possibilità di esercizio fisico e non tenerli permanentemente in luoghi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e/o di integrazione con il nucleo familiare;
 - d) assicurare loro un'idonea riparazione e spazi adeguati alle loro dimensioni, in luoghi che non siano soggetti a ristagni di acqua o altrimenti nocivi per la loro salute;
 - e) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - f) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e assicurarsi che siano sottoposti in ogni momento alla loro custodia;
 - g) adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose.
3. È fatto divieto ai proprietari o detentori a qualsiasi ulteriore titolo di animali:
 - a) detenere animali in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
 - b) tenere animali segregati in isolamento, in cortili, rimesse, soffitte, cantine, scantinati o segregarli in contenitori, gabbie o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento, fatta eccezione per i casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori, rettili ed anfibi;

- c) esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato per essi nocivo;
 - d) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei, ovvero chiusi nel baule dell'autoveicolo, quando questo è separato dall'abitacolo e non collegato allo stesso. Gli appositi contenitori dovranno consentire all'animale la stazione eretta, la possibilità di sdraiarsi e di rigirarsi;
 - e) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, salve le speciali autorizzazioni previste dalla legislazione vigente;
 - f) utilizzare animali a scopo di scommesse, lotte e combattimenti tra animali, gare, spettacoli e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
 - g) mutilare gli animali per fini estetici, tagliare o modificare code e/o orecchie di cani ed animali domestici; tagliare la prima falange del dito dei gatti; praticare la onisectomia sugli animali; operare la devocalizzazione sugli animali, ovvero sottoporre cani, gatti ed animali ad interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto degli stessi eccetto agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria;
 - h) colorare in qualsiasi modo gli animali artificialmente;
 - i) catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie e distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento e porre in essere qualsiasi ulteriore azione che possa portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o nel rifugio ed ai loro genitori. Le pratiche di potatura e decespugliazione in luoghi ove risiedano abitualmente animali dovranno essere eseguite ponendo particolare attenzione alla presenza degli stessi al fine di evitare mutilazioni ed uccisioni di animali;
 - j) molestare, ferire, catturare, uccidere, allontanare e traslocare dal loro habitat naturale, comprese le zone umide, gli animali appartenenti alle specie di fauna selvatica ed autoctona, compresi anfibi, rettili, chiroterti. I divieti si estendono anche alle loro uova e larve. È fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, la protezione della fauna selvatica e dalle normative sanitarie.
4. All'interno del centro abitato è vietato detenere sia con o senza gabbione, come pure lasciar vagare liberamente animali da cortile quali galline, conigli, tacchini, oche, anitre e simili, salvo che non siano detenuti come animali da affezione.
5. Al fine del contenimento della popolazione dei piccioni urbanizzati (*columba livia domestica*) è imposto ai proprietari di immobili di provvedere alla rimozione, con le dovute cautele igienico-sanitarie, di escrementi e di spoglie dei volatili in qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione dell'area interessata. È inoltre imposto l'obbligo di impedirne, per quanto possibile, l'accesso a tutti i siti ove possano nidificare. Non è consentita la somministrazione anche saltuaria di cibo o alimenti.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Articolo 14 - Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche, nonché private ad uso pubblico.
2. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della strada e nell'apposito regolamento delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
3. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come:
 - a) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;

- b) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative senza l'adozione di modalità operative e temporali tali da non creare nocimento e/o disagio ai pedoni;
 - c) occupare anche parzialmente il suolo pubblico o spazio ad uso pubblico per l'esposizione di qualsiasi tipo di merci o derrate all'esterno dei negozi, salvo specifica autorizzazione del comune.
 - d) infiggere pali o punte nel suolo pubblico o ad uso pubblico;
 - e) smuovere o danneggiare la pavimentazione pubblica;
 - f) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi; coloro debitamente autorizzati all'occupazione temporanea di suolo pubblico devono aver cura di garantire il passaggio delle persone con difficoltà motorie e l'agevole e sicuro transito di tutti i pedoni;
4. È vietato ai venditori itineranti:
- a) tenere comportamenti molesti e vessatori e/o di disturbo alla quiete pubblica;
 - b) gettare anche momentaneamente o lasciare sul suolo pubblico residui dell'attività commerciale o rifiuti; a tal fine debbono mettere a disposizione degli avventori idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - c) imbrattare, insudiciare il suolo con olii o lubrificanti dovuti alla sosta dei veicoli utilizzati; nel caso dovranno obbligatoriamente collocare sistemi atti a raccogliere i prodotti in dispersione;
 - d) esercitare la propria attività in un raggio inferiore a 200 metri da locali ed aree ove vengono svolte manifestazioni o ritrovi, con notevole affluenza di pubblico, senza preventiva autorizzazione del comune;
 - e) esercitare la propria attività in un raggio inferiore a 200 metri dai cimiteri, dagli ospedali, nonché dai mercati limitatamente all'orario di apertura e di esercizio.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro cittadino, negli spazi pubblici o ad uso pubblico ove vengono prodotti rifiuti, i titolari o i gestori di esercizi commerciali o artigianali, hanno l'obbligo di mantenere pulite le aree circostanti ai loro locali per almeno 3 (tre) metri oltre il perimetro dell'intera superficie occupata così come risultante dall'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
6. È inoltre espressamente vietata la raccolta di firme e/o fondi su tutto il territorio comunale, in luoghi esterni pubblici e/o destinati ad uso pubblico, se non strettamente collegate ad idonea autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico; durante la raccolta autorizzata di firme e/o fondi si deve tenere un comportamento corretto e non è consentito offrire prodotti "omaggio" per poi richiedere insistentemente un compenso, né devono essere mantenuti atteggiamenti molesti, insistenti e vessatori durante la raccolta. Chi effettua la raccolta di firme e/o fondi deve essere munito oltre che di valido documento personale di riconoscimento, anche della tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

Articolo 15 - Mendicizia ed accattonaggio

1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 669-bis c.p. (*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.*) e 600-octies c.p. (*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni*), a salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse pubblico - artistico - culturale della

città e salvo che il fatto non si configuri come diverso illecito penale od amministrativo, è vietato chiedere l'elemosina o offerte su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all'ingresso e nelle adiacenze delle strutture ospedaliere e dei luoghi di culto, all'ingresso, nelle adiacenze ed all'interno delle aree cimiteriali, nelle aree monumentali, nei luoghi di pregio storico, artistico e/o turistico, nonché davanti agli edifici ad uso pubblico, agli istituti scolastici, nei parchi e nelle aree verdi ed in tutte le vie, piazze e luoghi di interesse dettagliatamente indicati al successivo articolo 32 del presente regolamento.

Articolo 16 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Il Comune di Treia riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
2. Sul suolo e sulle aree pubbliche o di uso pubblico è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. È vietato giocare sul suolo pubblico o ad uso pubblico adibito al transito dei veicoli.
La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. È sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
3. È vietato il gioco del pallone sul suolo pubblico laddove sia di intralcio alla libera fruibilità veicolare e pedonale degli spazi, sia pregiudizievole alla sicurezza dei giocatori o arrechi disturbo alla quiete pubblica o al riposo delle persone o in alternativa tenere un comportamento diligente atto ad impedire nocimento al decoro urbano.
4. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Articolo 17 - Manutenzione terreni

1. Ogni terreno o area verde deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
3. È fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi, di depositi di rifiuti o ricettacolo di animali nocivi.
4. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.
5. I proprietari dei terreni hanno l'obbligo di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro proveniente dalla loro proprietà sia caduto sul suolo pubblico o di uso pubblico.
6. I proprietari, amministratori, conduttori, locatari di fondi agricoli e aree verdi sono tenuti al puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 143 del 25 luglio 2000 ed ordinanza sindacale n. 1 del 17 giugno 2014.

Articolo 18 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, dal regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo, previa diffida, decade il titolo autorizzatorio.
3. L'apposizione di ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzata dal Comune.
4. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti, previo assenso del proprietario dell'immobile.
5. Il comune può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche che siano in armonia con le esigenze ambientali e di decoro urbano in conformità ai regolamenti edilizi. L'installazione di vetrine o bacheche, esclusa l'esposizione merci, dovrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e delle caratteristiche urbanistico-edilizie del luogo.

Articolo 19 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri, "writing" e "spray art"

1. Nel centro storico cittadino, ferme restando le disposizioni previste dal regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico, è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile, pregiudizio all'ornato pubblico o pericolo di caduta.
2. È vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, sulle porte, sui muri, sui manufatti o sulle infrastrutture, salvo specifiche autorizzazioni.
3. L'Amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
4. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.
5. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 635 e 639 del codice penale, è vietato, salvo specifica autorizzazione, eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici pubblici o privati e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile. Alla violazione del presente articolo consegue, oltre alla sanzione pecuniaria, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi con le modalità di cui ai successivi articoli 33 e 34, che, se svolto correttamente secondo le prescrizioni dell'Amministrazione, può dare luogo, su previsione del Sindaco o suo delegato, ad una riduzione della sanzione pecuniaria.

Articolo 20 - Comportamenti ed attività vietati nei giardini, parchi, fontane, aree verdi

1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 2 e 5 ed allo scopo di garantire l'ordinata fruibilità dei parchi e delle aree verdi e di scoraggiare il verificarsi di comportamenti che pongano a repentaglio la tranquillità delle persone, vengono stabiliti i seguenti divieti.
Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:
 - a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - b) calpestare le parti erbose ricadenti nelle aiuole delimitate, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
 - c) giocare o tenere comportamenti che possono recare danno ai fiori, alle piante, ai prati, agli impianti, agli arredi ed ai giochi, o che comunque possano recare disturbo anche a chi frequenta detti luoghi;

- d) transitare e sostare con mezzi motorizzati, fatta eccezione di quelli al servizio delle Forze di Polizia, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale ed i mezzi adibiti a servizio pubblico. Le biciclette possono transitare e sostare solo sui sentieri ciclabili senza recare disturbo o intralcio ai pedoni;
 - e) è vietato l'ingresso ai cani e qualsiasi altro animale nelle aree particolarmente frequentate dai bambini, anziani, portatori di handicap opportunamente segnalate da cartellonistica ad eccezione di quelle destinate allo sgambamento dei cani;
 - f) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
 - g) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa;
 - h) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio delle attrezzature adibite a gioco.
2. È vietato nelle fontane pubbliche, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acqua pubblica ovunque presenti o comunque su suolo pubblico, fare il bagno, gettare cose, immergere oggetti o animali, effettuare operazione di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto.
3. Al fine di contrastare la frequentazione dei parchi-gioco/aree verdi attrezzate comunali da parte di malintenzionati, nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno, è consentita la frequentazione degli stessi esclusivamente nella fasce orarie indicate dalla segnaletica informativa installata sul luogo e oggetto di preventiva regolarizzazione di da parte della autorità amministrativa. Le manifestazioni autorizzate di natura sportiva, culturale e/o ricreativa potranno essere concesse con eventuali deroghe e/o prescrizioni inserite nello stesso provvedimento autorizzativo.

Articolo 21 - Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale è vietato:
- a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
 - b) compiere opere di qualsiasi tipo;
 - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
 - e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
 - f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
 - g) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Articolo 22 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune di Treia tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3. È particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24:00 alle ore 07:00 (alle ore 09:00 dei giorni festivi) e dalle ore 12:30 alle ore 14:00 (alle ore 16:00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio.
4. È vietato produrre rumori o suoni artificiali di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi o motori per uso domestico.
5. Sono vietati gli abusi di sirene o altri strumenti sonori. È consentito l'uso delle sirene negli stabilimenti industriali per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro.
6. Nei centri abitati, nei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, l'uso di macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., è consentito dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 (nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00), salvo diversa autorizzazione.

Articolo 23 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di inquinamento acustico fissati dalla vigente normativa e dal "Piano di classificazione acustica comunale" di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 02/04/2007 e ss.mm.ii, nonché le sanzioni per il disturbo delle occupazioni o del riposo di cui all'articolo 659 c.p., i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a disincentivare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, quali ad esempio:
 - tenere accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale;
 - interrompere l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne;
 - fare opera di persuasione attraverso proprio personale al fine di evitare i comportamenti sopra elencati;
 - avvisare le Forze dell'Ordine allorché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori assumano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e a non stazionare nelle adiacenze del locale;
 - esporre, all'interno ed all'esterno del locale, appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti e bevande, in orari non consentiti, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.
2. La propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'articolo 22. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle ore 24:00 alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo specifica autorizzazione in deroga.
3. È fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti, al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, del presente regolamento.
4. L'Amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, con provvedimento motivato può ridurre l'orario di apertura di singoli locali ed in particolare caso di

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

5. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessata da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

6. All'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma precedente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00 di cui all'articolo 31 del presente regolamento. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni con provvedimento del Questore di Macerata).

7. È fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Articolo 24 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada o suolo pubblico ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio alla qualità dei prodotti offerti in vendita al cittadino.

Articolo 25 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci, a tale fine esposte al prezzo indicato.

2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3. È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione ed igienicamente puliti e di consentirne l'uso a favore della clientela.
4. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.
5. Ogni merce esposta per la vendita oltre la soglia dell'esercizio non dovrà costituire, indipendentemente dall'autorizzazione posseduta, pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
6. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
7. Nelle attività commerciali dove sono poste in vendita bevande alcoliche il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile alla clientela, soprattutto in corrispondenza dell'area destinata a tale merce, almeno un cartello indicante il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.

Articolo 26 - Patrimonio pubblico ed arredo urbano - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina sull'uso dello stemma del comune e del gonfalone, è vietato usare, anche in ambienti informatici, lo stemma del comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private, salvo espressa autorizzazione.
2. È inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando espressamente vietato da apposita segnaletica, eccetto le persone espressamente autorizzate dai competenti Uffici comunali.

Articolo 27 - Mestieri girovaggi/Artisti di strada

1. Ai fini del presente regolamento per mestiere girovago si intende l'attività manuale o artistica svolta da chiunque, in forma anche non imprenditoriale al fine di trarne un qualunque profitto. Per artista di strada si intende la libera espressione artistica, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative, musicali, recitative, giochi di abilità, di prestigio, mangiafuoco, saltimbanchi, giocolieri.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) non sostare nella stessa strada o piazza, o strada o piazza contigua, per periodi superiori a centoventi minuti, nell'intesa che lo spazio occupato non potrà comunque eccedere la superficie di due metri quadrati;
 - b) non è consentito svolgere tali attività davanti all'entrata delle chiese o di altri edifici di culto, in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, di scuole nel periodo delle lezioni, di musei e di sedi delle istituzioni pubbliche;
 - c) non è consentito svolgere tali attività tra le ore 24:00 e le ore 9:00 del mattino successivo, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal servizio competente in materia pubbliche manifestazioni;
 - d) non può avvenire nella forma del commercio ambulante;
 - e) deve avvenire nel rispetto della pulizia dello spazio occupato, non deve venire impedita o in qualche modo ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, né deve essere impedito l'accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private e deve essere garantita la sicurezza delle persone;

- f) non deve essere richiesto il pagamento di biglietto od altro corrispettivo; è consentito esclusivamente, al termine dell'esibizione, il passaggio a "cappello", che consente la raccolta di offerte;
- g) nel corso dello spettacolo di strada è vietato l'utilizzo di animali di qualsiasi specie.
3. Per quanto riguarda l'attività cosiddetta "dei madonnari", le tecniche di disegno non debbono prevedere l'uso di materiali che possano danneggiare il selciato.
4. È comunque vietato dipingere sui sagrati delle chiese, dei luoghi di culto in genere e in zone di alto pregio architettonico e ambientale.
5. È, altresì, vietata ogni forma di disegni sui muri della città se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione.
6. Nello svolgimento di dette attività non si possono utilizzare impianti di amplificazione sonora di alcun genere e debbono essere osservate le disposizioni dettate dal Comune a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale, nonché gli orari, i luoghi e i periodi eventualmente stabiliti con apposita ordinanza sindacale.
7. È vietata qualunque forma di attività girovaga riconducibile anche in parte al gioco delle tre carte o campanelle o similare che comporti la vincita di denaro a fronte di alea od abilità manuale.

Articolo 28 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato per lo svolgimento del pubblico trattenimento.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
- a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione;
 - c) di mantenere attiva ogni sorgente sonora oltre le ore 24:00 salvo espressa autorizzazione in deroga.
5. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
6. L'Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Articolo 29 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione da appositi contenitori, giornali, volantini, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. È vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
3. È vietato il getto di volantini, opuscoli ed altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo pubblico.

CAPO V - RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI, EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Articolo 30 - Risoluzione e ricomposizione dei conflitti

1. Il comune favorisce la mediazione intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, avvalendosi della Polizia Locale ed eventualmente a supporto, di strutture pubbliche o private allo scopo individuate. A tal fine favorisce l'educazione alla legalità dei giovani e collabora con gli istituti scolastici e le famiglie.
2. Tra i medesimi soggetti per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.

TITOLO III - SANZIONI - ORDINE DI ALLONTANAMENTO - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI

Articolo 31 - Sistema sanzionatorio

1. L'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125, il pagamento in misura ridotta delle predette violazioni sarà predeterminato in misura differenziata in relazione alla gravità dell'illecito con provvedimento della Giunta comunale, comunque non in misura minima inferiore ad € 50,00.
3. Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, la cui sanzione non è determinata con deliberazione di Giunta comunale, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (da € 25,00 ad € 500,00).
4. Alla violazione prevista dall'articolo 15 (mendicizia e accattonaggio) del presente regolamento consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro cautelare amministrativo del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'applicazione della confisca amministrativa di cui all'articolo 20 della citata legge.
5. Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 18 della succitata legge e ad emettere le ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere nel merito dei ricorsi in materia è il Sindaco del Comune di Treia ovvero il Funzionario responsabile individuato ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..
6. Quando le norme del presente regolamento dispongano che oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione forzata dello stesso. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, in sostituzione, sono a carico del trasgressore.
7. Quando la trasgressione alle norme del presente regolamento abbia arrecato danni al comune, il Sindaco potrà ordinare all'autore dell'illecito ed alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile, entro un congruo termine, la rimessa in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose.
8. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire all'autorità competente (Sindaco del Comune di Treia) scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
9. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
10. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

11. La violazione di cui all'articolo 23, comma 5 e comma 6, del presente regolamento, è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

12. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al comune salvo contraria disposizione di legge.

13. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.

14. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria determinata con atto deliberativo della Giunta comunale così come indicato nel presente articolo.

15. All'atto dell'accertamento dell'infrazione, i funzionari e gli agenti potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

16. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia amministrativa dovranno essere osservate le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro. Le eventuali spese di custodia sostenute dalla pubblica amministrazione precedente restano a carico del trasgressore della violazione e dell'obbligato in solido con esso. Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel caso in cui sia necessario intervenire in forma tempestiva rispetto ad esigenze sopravvenute, il Sindaco può disciplinare fattispecie non previste nei precedenti articoli e introdurre sanzioni amministrative in materia di polizia urbana con ordinanza sindacale nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge.

Articolo 32 – Individuazione delle aree di cui all'articolo 9, commi 1-2-3-4 del Decreto sulla sicurezza n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con legge di conversione n. 48 del 18 aprile 2017 (DASPO URBANO) e modificato con D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 1 dicembre 2018, n. 132

1. In riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con legge di conversione n. 48 del 18 aprile 2017 (ordine di allontanamento - DASPO URBANO) e successivamente modificato ed integrato con decreto-legge (Decreto Salvini) 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modifiche, in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, a tutela del decoro, della sicurezza, della quiete pubblica e della piena fruibilità di aree ed infrastrutture, ai fini dell'applicazione dell'allontanamento della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno 200 metri dal luogo nel quale è stata accertata la violazione, si individuano le seguenti aree di particolare rilevanza per la sicurezza e decoro urbano:

TREIA

- ✓ **Zone Monumentali - Culto – Musei – Ospedale – Interesse sociale e turistico - commerciale**
 - ✓ **Piazza Marconi e Piazza Piave (Cattedrale)**
 - ✓ **Via Mazzini e vicoli collegati (Interesse sociale e turistico)**
 - ✓ **Via Lanzi (Interesse sociale e turistico)**
 - ✓ **Vicolo delle grotte (Interesse sociale e turistico)**
 - ✓ **Piazza della Repubblica (Pinacoteca – Palazzo Comunale – Accademia Georgica – Chiesa San Filippo)**
 - ✓ **Via XX Settembre e vie collegate “Strade Basse” (Interesse sociale e turistico)**

- ✓ **Arena C. Didimi e Via Gioco del Pallone a Bracciale (Arena Gioco a Bracciale)**
- ✓ **C.so Italia Libera (Interesse sociale e turistico)**
- ✓ **Via Bonvecchi (Interesse sociale e turistico)**
- ✓ **Via Don Minzoni (Interesse sociale e turistico)**
- ✓ **Via Garibaldi (Interesse sociale e turistico)**
- ✓ **Via Roma (Interesse sociale e turistico)**
- ✓ **Piazza Arcangeli (Teatro)**
- ✓ **Via Cavour (Rotonda - Chiesa di San Francesco)**
- ✓ **Viale N. Sauro (Museo Archeologico)**
- ✓ **Viale G. Oberdan (Interesse sociale e turistico)**
- ✓ **Viale C. Battisti (Interesse sociale e turistico)**
- ✓ **Via Altobelli e Piazza Leopardi (zona Ospedale)**
- ✓ **Via dei Mille (Casa di Riposo)**
- ✓ **Piazza Don Nicola Cervigni (Chiesa San Michele – Chiesa Santa Chiara)**

- ✓ **Aree verdi e di attività sportiva**
 - ✓ **Giardini di San Marco**
 - ✓ **Via Benigni**
 - ✓ **Via Farabollini**
 - ✓ **Via Benigni**
 - ✓ **Via del Campo Sportivo (Campo sportivo)**
 - ✓ **Via Don Bosco (Campo da tennis)**
 - ✓ **Via Dante Alighieri (Campo di tamburello)**
 - ✓ **S.P. 107 Romana (Campo da tennis)**

- ✓ **Scuole**
 - ✓ **Via dei Mille (Scuola Secondaria di primo grado)**
 - ✓ **Via Dante Alighieri (Scuola Primaria e dell'Infanzia)**

- ✓ **Aree pertinenziali ad attività commerciali adibite a parcheggio - Fermate bus e servizi pubblici di linea**
 - ✓ **Via Spadolini (Centro commerciale "Le Guglie")**
 - ✓ **Via Carlo Didimi (Fermate bus di linea)**
 - ✓ **Altre vie ricadenti nel centro storico delimitato dalle mura castellane**

- ✓ **PASSO TREIA**
 - ✓ **Zone Monumentali - Culto - Interesse sociale e turistico - commerciale**
 - ✓ **Via del Vallato Area Torre del Mulino**
 - ✓ **Piazza Don Tarcisio Carboni (Chiesa della Natività)**
 - ✓ **C.so Garibaldi (Chiesa Ortodossa - interesse sociale e commerciale)**
 - ✓ **Via G. Murat (Chiesa di Sant'Ubaldo)**
 - ✓ **Aree Verdi**
 - ✓ **Via Sant'Ubaldo area "sgambamento cani"**
 - ✓ **Via Fermi**
 - ✓ **Via Nicolò V**
 - ✓ **Via Desideri**
 - ✓ **Via Bramante**
 - ✓ **Via Aldo Moro e Via Guido Rossa**
 - ✓ **Via del Vallato Area campo sportivo**
 - ✓ **Scuole**
 - ✓ **Via Beato Pietro da Treia (Scuola Secondaria di primo grado e dell'Infanzia)**

- ✓ Via dell'Asilo (Scuola dell'Infanzia)
- ✓ C.so Garibaldi (Scuola Primaria)
- ✓ Aree pertinenziali ad attività commerciali adibite a parcheggio - Fermate bus e servizi pubblici di linea
 - ✓ C.so Garibaldi (Fermate bus di linea – ed area parcheggio “Villa Shop”)
 - ✓ S.S. n. 361 Septempedana (Area parcheggio Eurospin)

✓ **CHIESANUOVA DI TREIA**

- ✓ **Zone Monumentali - Culto - Interesse sociale e turistico - commerciale**
 - ✓ Via dei Caduti (Chiesa di San Vincenzo e San Vito)
 - ✓ Piazza Don Antonio De Mattia
 - ✓ Via della Libertà (Interesse sociale e commerciale)
 - ✓ Via Giovanni XXIII (Interesse sociale e commerciale)
 - ✓ Via Don Luigi Sturzo (Interesse sociale e commerciale)
- ✓ **Aree Verdi ed attività sportive**
 - ✓ Via Raffaello Sanzio zona verde pubblico
 - ✓ Percorso pedonale
 - ✓ Via IV Novembre (Campo sportivo)
- ✓ **Scuole**
 - ✓ Via Don Luigi Sturzo (Scuola Primaria e dell'Infanzia)
- ✓ **Aree pertinenziali ad attività commerciali adibite a parcheggio - Fermate bus e servizi pubblici di linea**
 - ✓ Via Firenze (Area parcheggio Eurospin)
 - ✓ Via dei Caduti (Fermata bus di linea)

✓ **CONTRADE**

- ✓ **Zone Monumentali - Culto – Interesse sociale e turistico – commerciale**
 - ✓ Zona SS. Crocifisso (Monastero)
 - ✓ Area monumentale e parco botanico di “Villa Quiete”
 - ✓ Viale ed area del Cimitero
 - ✓ Chiesa di Santa Maria in Selva (area limitrofa alla Chiesa)
 - ✓ Chiesa di Camporota (area limitrofa alla Chiesa)
 - ✓ Chiesa di Santa Maria in Paterno (area limitrofa alla Chiesa)
 - ✓ Chiesa di San Lorenzo (area limitrofa alla Chiesa ed ex scuola)
 - ✓ Chiesa di Chiaravalle (area limitrofa alla Chiesa)
 - ✓ Chiesa di Santa Maria in Piana (area limitrofa alla Chiesa ed oratorio)
- ✓ **Aree verdi ed attività sportive**
 - ✓ C.da San Lorenzo “Area Percorso Verde” ed Area “Fontelci”
 - ✓ Strada comunale Colle Ajano (Area impianti sportivi)

2. Con riferimento agli articoli del presente regolamento:

- 5 - Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano - comma 2, lettere c), d), j),
- 5 - Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano - comma 3, lettere a), h), i), j), o), p) e q),
- 19 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri, "writing" e spray art,
- 15 - Mendicizia ed accattonaggio,
- 14 - Attività proibite e uso del luogo pubblico - comma 3, lettere d), e), f),
- 14 - Attività proibite e uso del luogo pubblico - comma 4, lettere a), d) ed e),
- 14 - Attività proibite e uso del luogo pubblico - comma 6,
- 20 - Comportamenti ed attività vietati nei giardini, parchi, fontane, aree verdi - comma 1, lettere a), d), f),

- 20 - Comportamenti ed attività vietati nei giardini, parchi, fontane, aree verdi - comma 2,
- 20 - Comportamenti ed attività vietati nei giardini, parchi, fontane, aree verdi - comma 3,
- 22 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone,
- 27 - Mestieri girovaghi/Artisti di strada,
- 28 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti,
- 29 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti,
- agli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, in legge n. 48 del 18 aprile 2017, successivamente modificato ed integrato con decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, a seguito di accertamento di condotte limitative della libera accessibilità e fruizione, delle infrastrutture, fisse e mobili, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti,
- all'articolo 688 del c.p. (Ubriachezza) perché a seguito di accertata condizione di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o privato ad uso pubblico,
- all'articolo 726 del c.p. (Atti contrari alla pubblica decenza) perché in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compiva atti contrari alla pubblica decenza,
- all'articolo 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. ed articolo 45 della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 (T.U. del Commercio) perché esercitava il commercio su aree pubbliche senza titolo legittimante l'attività o fuori dal territorio previsto nel titolo autorizzatorio,
- all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. ed articolo 45 della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 (T.U. del Commercio) perché violava le prescrizioni contenute nel titolo legittimante l'attività,
- all'articolo 7, comma 15-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. perché esercitava abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine,

fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente regolamento, in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative si applica, congiuntamente alla predetta sanzione pecuniaria, l'ordine di allontanamento della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno 200 metri dall'area in cui è stata accertata la violazione, a chiunque venga trovato in una delle zone dettagliate al comma 1, in stato di ubriachezza ovvero venga sorpreso a bivaccare, ad esercitare il meretricio, a compiere atti contrari alla pubblica decenza, ad esercitare il commercio abusivo, a svolgere l'attività di parcheggiatore o di guardiamacchine abusivo, a professare la questua oppure a svolgere, senza autorizzazione, l'attività di mimo, statua vivente e figurante, limitando il passaggio dei pedoni sulla pubblica via, ovvero, turbando in qualunque modo il pacifico utilizzo degli spazi pubblici, in violazione alle vigenti disposizioni normative nazionali e locali.

3. Congiuntamente all'ordine di allontanamento conseguente all'accertamento delle fattispecie di illeciti sopra richiamati, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e ss.mm.ii.;

4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento di almeno 200 m. e per 48 ore, intimato dall'organo accertatore in occasione della contestazione di una delle violazioni di cui sopra, è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 900,00, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e ss.mm.ii..

5. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.; in esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse 48 ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi

dell'articolo 9, comma 1, (D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48) aumentata del doppio.

All'atto della contestazione della violazione e della notifica dell'ordine di allontanamento, l'organo accertatore, qualora ravvisi una situazione di disagio psico-fisico della persona destinataria del provvedimento, consegnerà al trasgressore un apposito avviso, possibilmente tradotto nella lingua parlata dal soggetto, nel quale vengono comunicati i servizi socio sanitari erogati dal Comune di Treia e dalla locale Azienda ASUR Area Vasta n. 3 con i relativi indirizzi e contatti. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al Questore competente per territorio (Questore di Macerata), il quale in caso di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, il divieto di accesso ad una o più aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Articolo 33 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 31, comma 2, del presente regolamento. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del comune e a spese dell'interessato.

Articolo 34 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'ufficio competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento come parametrata dalla deliberazione di Giunta comunale di cui all'articolo 31, comma 2, del presente regolamento. Inoltre, in caso di mancata ottemperanza, si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del comune e a spese dell'interessato.

Art. 35 – Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le norme – o parti di esse – contenute in altri regolamenti comunali, provvedimenti ordinatori e disposizioni che risultano in contrasto con il presente regolamento. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale ed in particolare al D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, in legge 18 aprile 2017, n. 48 così come

successivamente modificato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 1 dicembre 2018, n. 132. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio del Comune di Treia, nel rispetto del principio di specialità e delle altre norme previste dalla legge 689/1981. Gli Organi di Polizia sono tenuti al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle violazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel caso in cui sia necessario intervenire in forma tempestiva rispetto ad esigenze sopravvenute, il Sindaco può disciplinare fattispecie non previste nei precedenti articoli e introdurre sanzioni amministrative in materia di polizia urbana con ordinanza sindacale nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge.

Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione.-

* * * * *